

# Normativa sull'utilizzazione del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu nei servizi di antincendio

## NUOVO CODICE DELLA STRADA 2009

Art. 177 cds e modificazioni, nella legge n. 210 del 30.12.2008

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 Gennaio 2009 e in vigore dal 4 gennaio 2009

Tratto dal sito della S.U.L.P.M

Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale



### Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia

o antincendio, di protezione civile e (\*\*) delle autoambulanze.  
(\*)

(\*) articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.

(\*\*) Parole aggiunte dall'art. 8, comma 5, del DL 6.11.2008, n. 172 convertito, con modificazioni, nella legge 30.12.2008, n. 210 - G.U. n. 2 del 3 Gennaio 2009 in vigore dal 4 gennaio 2009

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di **protezione civile** come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri(\*\*), a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della

M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 ad euro 155,00

**FONTE:**

[http://www.sulpm.info/SULPM/aggiornamenti\\_professionali/cds2009/ART177.HTM](http://www.sulpm.info/SULPM/aggiornamenti_professionali/cds2009/ART177.HTM)